*(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)*

# POSIZIONE COMUNE 2004/31/PESC DEL CONSIGLIO

## del 9 gennaio 2004

## concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 94/165/PESC [1] il Consiglio ha imposto un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare, compreso il trasferimento di tecnologia militare, nei confronti del Sudan.

(2) Data la guerra civile attualmente in corso nel paese, il Consiglio reputa opportuno mantenere l'embargo sulle armi dell'Unione europea nei confronti del Sudan. L'obiettivo politico dell'Unione europea è promuovere una pace duratura e la riconciliazione all'interno del Sudan.

(3) L'embargo dovrebbe permettere deroghe umanitarie all'attuale embargo sulle armi e consentire di avviare in Sudan operazioni di sminamento.

(4) L'embargo sulle armi dovrebbe essere parimenti rafforzato in modo da comprendere la connessa consulenza e assistenza tecnica, nonché l'assistenza finanziaria per le forniture di armi e la connessa assistenza tecnica, ma dovrebbe anche permettere che talune deroghe umanitarie siano autorizzate dagli Stati membri per tale assistenza, anche per quanto riguarda le attrezzature e il materiale per le operazioni di sminamento.

(5) È opportuno consolidare tali misure in un unico strumento e abrogare la decisione 94/165/PESC.

(6) È necessaria un'azione della Comunità per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

1. È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di vendere, fornire, trasferire o esportare al Sudan armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

2. Sono altresì vietati:

a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e l'assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan.

*Articolo 2*

1. L'articolo 1 non si applica:

a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità, o di materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;

b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;

c) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale equipaggiamento;

d) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale equipaggiamento;

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro in causa.

[1] GU L 75 del 17.3.1994, pag. 1.

2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o degli Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo nonché da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

3. Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nel codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi adottato l'8 giugno 1998. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento.

*Articolo 3*

Ai fini della presente posizione comune, per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione, o altro servizio tecnico, che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, fornitura di pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza.

*Articolo 4*

Gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente e informano la Commissione delle misure adottate ai sensi della presente posizione comune e si comunicano tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti la presente posizione comune.

*Articolo 5*

Per massimizzare l'impatto delle misure citate, l'Unione europea incoraggia paesi terzi ad adottare misure analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

*Articolo 6*

La presente posizione comune è riesaminata dodici mesi dopo l'adozione e in seguito ogni dodici mesi. Essa è abrogata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi siano stati raggiunti.

*Articolo 7*

La decisione 94/165/PESC è abrogata.

*Articolo 8*

La presente posizione comune ha effetto alla data dell'adozione.

*Articolo 9*

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. COWEN